



## **Ai gentili clienti - Loro Sedi**

### **Esclusa l'esenzione IVA per gli operatori socio sanitari**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello 03.12.2018 n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **le prestazioni rese da operatori socio sanitari non possono beneficiare del regime di esenzione IVA** di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72. **Tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza** ex art. 99 del RD 1265/34, ovvero individuate con decreto ministeriale. Tuttavia, **poiché gli operatori socio sanitari**, in ragione della tipologia di formazione e delle competenze attribuite loro, **non possono essere assimilati ai soggetti che operano nell'ambito delle professioni sanitarie** di cui all'art. 1 co. 1 della L. 43/2006 e continuano, invece, a essere identificati come operatori d'interesse sanitario ex art. 1 co. 2 della medesima legge, **non integrano il requisito soggettivo per beneficiare dell'esenzione. Gli operatori socio sanitari, dunque, non possono essere assimilati ai soggetti che operano nelle professioni sanitarie** di cui all'art. 1 co. 1 della L. 43/2006, per i quali è invece previsto il conseguimento di un'abilitazione all'esito di un corso triennale universitario e, di conseguenza, **le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.**

#### **Premessa**

Con la risposta a interpello 3.12.2018 n. 90, **l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità del regime di esenzione IVA per le prestazioni rese da operatori socio sanitari (OSS).**

**Osserva**

Nel caso oggetto di esame, **una società che prestava servizi di assistenza sanitaria a domicilio nei confronti di istituti ospedalieri e case di cura**, avvalendosi di diverse figure professionali, **chiedeva di conoscere se anche le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari**, al pari di quelle rese da medici infermieri e psicologi, **potessero beneficiare dell'esenzione ai fini dell'imposta.**

## Quadro normativo

---

L'applicazione del regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, **è subordinato al ricorrere di requisiti sia oggettivi che soggettivi.**

## Osserva

Infatti, **sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie**, di diagnosi, cura o riabilitazione rivolte alla persona, **purché rese da soggetti che esercitano professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza** ex art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (RD 27.7.34 n. 1265), ovvero **individuate con decreto ministeriale** (DM 17.5.2002).

Peraltro, **la previsione trova fondamento nell'art. 132 lett. c) della direttiva 2006/112/CE**, che lascia agli Stati membri la definizione delle professioni mediche e paramediche cui fare riferimento per l'applicazione dell'esenzione.

## Ambito soggettivo dell'esenzione

---

Nello specifico, in base alla normativa nazionale **rientrano nell'ambito applicativo dell'esenzione:**

- **l'esercizio della medicina e chirurgia**, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (art. 99 del RD 1265/34);
- **gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;**
- **gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra** di cui alla L. 409/85;
- **gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel DM 29.3.2001** che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

## Novità della L. 3/2018 per gli operatori socio sanitari

---

A parere della società interpellante, **l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72 potrebbe considerarsi esteso anche alle prestazioni rese da operatori socio sanitari**, poiché tali soggetti, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5 co. 1 della L. 3/2018 (c.d. "Legge Lorenzin"), **sono stati abilitati a svolgere mansioni più specialistiche,**

---

---

**precedentemente escluse dal novero delle loro competenze** (ad esempio, la somministrazione di terapie intramuscolari o sottocutanee).

La soluzione prospettata dall'interpellante **non è però confermata dall'Agenzia delle Entrate**. **Quest'ultima**, infatti, sulla base del parere ottenuto dal Ministero della Salute, **esclude che gli operatori socio sanitari**, in ragione della tipologia di formazione e delle competenze loro attribuite, **possano ricondursi tra i soggetti che esercitano le professioni sanitarie** individuate dall'art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72.

## Osserva

Infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. 3/2018, **gli OSS continuano a identificarsi come "operatori d'interesse sanitario"** ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 43/2006, i quali si caratterizzano per:

- **la mancanza di autonomia professionale;**
- **lo svolgimento di funzioni accessorie e strumentali** (nello specifico, volte a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario);
- **una formazione di livello inferiore**, posto che la qualifica di operatore socio sanitario è conseguita al termine di un percorso di formazione professionale regionale;
- **l'assenza di iscrizione ad uno specifico Albo professionale.**

**Gli operatori socio sanitari**, dunque, **non possono essere assimilati ai soggetti che operano nelle professioni sanitarie** di cui all'art. 1 co. 1 della L. 43/2006, per i quali è invece previsto il conseguimento di un'abilitazione all'esito di un corso triennale universitario e, di conseguenza, **le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**